

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2229 del 07/07/2016
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA CO ₂ EMILIA E MINARDI NELLO S.S.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO SUINO SVOLTA NELLO STABILIMENTO DENOMINATO "GERBIDA ₂ SITO IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA CAVANCA.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2244 del 07/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sette LUGLIO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA CO' EMILIA E MINARDI NELLO S.S.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO SUINO SVOLTA NELLO STABILIMENTO DENOMINATO "GERBIDA" SITO IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA CAVANCA.

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

PRESO ATTO che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la seguente documentazione:

1. istanza della Ditta **CO' EMILIA E MINARDI NELLO S.S.** trasmessa dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (SUAP anche per il Comune di Cortemaggiore) alla Provincia di Piacenza con nota PEC del 14.10.2015 p (prot. prov.le n. 61933 del 16.10.2015) con la quale viene richiesta l'A.U.A. per l'attività di "allevamento suino" svolta nello stabilimento denominato "Gerbida" ubicato in Comune di Cortemaggiore via Cavanca. Tale istanza è stata avanzata dalla Società in parola per l'ottenimento dei seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006 ad effettuare le emissioni in atmosfera. La Ditta ha dichiarato in proposito che non sono intervenuti cambiamenti nella situazione emissiva autorizzata dalla Provincia di Piacenza con Det. Dir. 1/2/2013 n. 169;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D. Lgs. 152/2006;
2. integrazioni documentali trasmesse dal SUAP con note del 9/2/2016 (prot. Arpae n. 1296 del 16.2.2016) e del 22/02/2016 (prot. Arpae n. 1907 del 02/03/2016);

Preso atto che la potenzialità complessiva dell'allevamento di cui viene chiesta l'autorizzazione è la seguente:

TIPOLOGIA	N. CAPI
Suini all'ingrasso	1734
Lattonzoli	4524

Acquisiti i seguenti contributi istruttori:

- nota 8/4/2016 n. 21350 (prot. Arpae n. 3487 del 11/4/2016) con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza riteneva di non avere particolari osservazioni o prescrizioni ed esprimeva parere favorevole all'istanza presentata;
- nota prot. n. 3554 del 13/4/2016 con cui il Servizio Territoriale di Arpae riteneva di non dover esprimere alcuna valutazione in merito all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- parere favorevole al rilascio dell'AUA trasmesso con nota del 18/5/2016, prot. n. 5267 del Comune di Cortemaggiore (prot. Arpae n. 5114 di pari data);

RICHIAMATE altresì le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta CO' EMILIA E MINARDI NELLO S.S. (C.F. 01173710334) - avente sede legale in Comune di Besenzone (PC), via Boceto Superiore n. 118/BIS - per l'attività di "allevamento suino" svolta nello stabilimento denominato "Gerbida" ubicato in Comune di Cortemaggiore (PC), via Cavanca. La presente autorizzazione comprende e sostituisce i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D. Lgs. 152/2006;
2. **di stabilire, per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, le seguenti prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:
 - a) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
 - b) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati da personale a tal fine individuato;
 - c) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare la dispersione degli stessi quali appositi silos od appropriate coperture;
 - d) le zone intorno agli edifici devono essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
 - e) devono essere attuati tutti gli accorgimenti atti a minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
 - f) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
 - g) Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;

- h) Il gestore deve **preventivamente** comunicare ad Arpae gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni; nel caso di modifiche sostanziali (quali l'attivazione di nuove emissioni convogliate o diffuse) il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
3. **di impartire per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento** ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006, la seguente prescrizione:
- l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 1/16 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
4. **di dare atto che:**
- il provvedimento conclusivo che verrà rilasciato dal SUAP sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, richiamati nelle premesse;
 - sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006, nonché dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (Regolamento Regionale n. 1/2011 e della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4.);
 - i futuri aggiornamenti dell'elenco dei terreni su cui la ditta è autorizzata ad effettuare le operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici, da elaborare utilizzando il sistema informatico denominato "Gestione Effluenti", non comporteranno necessariamente l'aggiornamento dell'atto, ma potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione, costituendo modifiche non sostanziali dell'A.U.A.;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta impegni di spesa, né diminuzioni di entrate.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.